



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

MTGillum

IL MINISTRO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 ed in particolare l'art.15;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare l'art.397;
- VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.3, che ha modificato il Titolo V della Carta costituzionale;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 15,19 e 25;
- VISTO il Decreto-Legge 25 giugno 2008,n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- VISTA il Decreto-Legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 ed in particolare gli artt .2 e 3;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- VISTA la Direttiva del 2 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla attività di ispezione finalizzata a un riesame sistematico dei criteri e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

delle modalità di svolgimento delle ispezioni nella pubblica amministrazione;

- VISTO il Decreto Interministeriale 23 luglio 2009, n.4716 dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Affari Esteri, relativo alle istituzioni scolastiche paritarie all'estero;
- VISTO il Piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- VISTO il Parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione Seconda, nell'Adunanza dell'11 luglio 2007, relativo, tra l'altro, ad alcune funzioni del Dirigente tecnico presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2007, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha disposto la ripartizione, in settori e sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica dei dirigenti tecnici;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 relativo ai posti di dirigenti con funzioni tecniche ed in particolare l'art.3, comma 2 che ne specifica i compiti in riferimento alle aree ivi indicate;
- VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n.10, con particolare riferimento all'art.2 comma 4 octiesdecies e noviesdecies
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, concernente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ed in particolare gli artt. 2,5 e 6;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare l'art. 9, che colloca il servizio ispettivo tecnico dell'amministrazione centrale in posizione di dipendenza funzionale del Capo Dipartimento per l'Istruzione e, a livello periferico, dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2014, n. 753, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed in particolare l'articolo 3;
- VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11, concernente Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTA la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, concernente la valutazione dei dirigenti scolastici ed in particolare gli artt. 8, 9, 10, 11, 12;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del citato DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 e dell'art. 3, comma 2, del connesso decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753 di individuazione degli uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione centrale e di definizione dei relativi compiti, le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica devono essere determinate con Atto di indirizzo del Ministro;
- CONSIDERATA l'esigenza di emanare un nuovo atto d'indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica che, in coerenza con il precedente atto emanato a tal fine con decreto ministeriale n. 60 del 23 luglio 2010, ne adegui le indicazioni alle innovazioni legislative e normative, nel frattempo, intervenute nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- VISTE le priorità politiche individuate per l'anno 2018 con proprio atto di indirizzo n. 16 del 4 agosto 2017

EMANA

il seguente **Atto di indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PREMESSA

Il Servizio Ispettivo Tecnico concorre, secondo il presente Atto di indirizzo e nel quadro delle norme generali sull'istruzione e formazione, a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del "sistema nazionale di istruzione e formazione" indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il contributo del Servizio Ispettivo Tecnico risulta di particolare rilevanza, anche in un'ottica di armonizzazione con le politiche dell'Unione Europea, al fine di realizzare una valutazione di sistema, basata su un'analisi della situazione della scuola italiana e della sua evoluzione, sull'individuazione dei punti di forza e di debolezza e sulla rilevazione delle criticità e delle eccellenze. Il Servizio Ispettivo Tecnico costituisce quindi parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui concorre a realizzare gli obiettivi, in collaborazione con gli altri soggetti individuati dal DPR 80/2013.

Nel contesto dell'autonomia, l'attività ispettiva si rivela fondamentale strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento delle diverse realtà scolastiche, variamente impegnate nello svolgimento di sempre più rilevanti e complesse funzioni.

Inoltre, la professionalità del dirigente tecnico è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni concorrendo efficacemente al miglioramento del servizio scolastico.

In costante sinergia con l'Amministrazione centrale e periferica, i dirigenti tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca, di formazione e di consulenza a vari livelli per una maggiore qualità e un più dinamico sviluppo della scuola italiana in un imprescindibile confronto europeo ed internazionale.

LA FUNZIONE ISPETTIVA TECNICA

La funzione ispettiva tecnica, nell'ambito dell'autonomia garantita dalla Direttiva sulle attività di ispezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 luglio 2002 e dall'art. 2 commi 4 octiesdecies e novesdecies della Legge 26 febbraio 2011 n.10, è esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai Dirigenti Tecnici su tutto il territorio nazionale e nelle scuole ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie, italiane nel territorio nazionale e all'estero ai sensi del Decreto Interministeriale n.4716 del 23 luglio 2009, nelle Scuole Europee, ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151 nonché, ove



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

richiesto ed in presenza di specifiche intese e convenzioni, protocolli, negli organismi europei, internazionali e sovranazionali.

Tale funzione viene in rilievo nelle molteplici attività che caratterizzano la professione, in coerenza con quanto previsto dall'art 3, comma 2 del DM 26 settembre 2014, n. 753

I dirigenti tecnici svolgono una fondamentale funzione nella realizzazione e nello sviluppo del sistema nazionale di valutazione, assicurando, secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole; curano, inoltre, il coordinamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, in applicazione della Direttiva 36/2016, partecipano ai Nuclei di supporto al SNV ed ai gruppi tecnici per la valutazione costituiti presso l'Amministrazione centrale e periferica, contribuiscono alle attività di formazione nell'ambito del SNV.

I dirigenti tecnici assicurano un supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione al fine di fornire consulenza sui vari aspetti riguardanti le aree prioritarie della politica scolastica.

I dirigenti tecnici offrono supporto, assistenza, consulenza e formazione alle scuole nel processo di attuazione dell'autonomia scolastica, fornendo proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricoli, della progettazione didattica, delle metodologie, della valutazione, opportunamente collocati all'interno del quadro normativo in modo da garantirne la legittimità e la rispondenza alle finalità del sistema nazionale di istruzione. La connotazione tecnica della funzione si esplica sia sul versante pedagogico e disciplinare sia su quello normativo e ordinamentale; il dirigente tecnico opera pertanto una insostituibile funzione di raccordo tra l'Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome, di regolazione dei processi e di implementazione dell'innovazione di sistema, sia dal punto di vista culturale e didattico, che da quello organizzativo e gestionale.

Nella funzione rientrano, inoltre, la partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnici, la collaborazione per l'efficace attuazione delle misure previste nel PNSD e nel PON "Per la Scuola", la predisposizione delle prove d'esame conclusive del secondo ciclo di istruzione, l'assistenza alle scuole e la vigilanza in occasione degli esami di Stato, il monitoraggio, il controllo e la verifica dei requisiti delle scuole paritarie, la collaborazione alla realizzazione della formazione in servizio del personale della scuola, il supporto tecnico ad attività progettuali di ambito territoriale, nazionale e internazionale, tra i quali assume particolare rilevanza il contributo nella progettazione, nella realizzazione e nel monitoraggio delle esperienze di alternanza scuola-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

lavoro, la consulenza, il supporto e l'intervento relativi alle richieste provenienti dal territorio, dalle famiglie e dalle associazioni di genitori in ordine, in particolare, alle problematiche degli alunni al fine di perseguire uguaglianza ed equità di opportunità.

Per quanto concerne gli accertamenti ispettivi, che si riferiscono a situazioni che riguardano aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, verifiche relative all'assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico dirigenziale, docente e non docente, anche in relazione a eventuali procedimenti disciplinari, gli Organi dell'Amministrazione centrale e periferica, sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche, conferiscono incarichi ispettivi ai Dirigenti Tecnici, tenendo conto delle specifiche professionalità e del criterio della rotazione degli incarichi, nel caso ciò si renda necessario per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ed acquisiscono le relazioni con i risultati dei relativi accertamenti per l'adozione di eventuali provvedimenti di cui informano gli stessi Dirigenti Tecnici incaricati.

ORGANIZZAZIONE DEI DIRIGENTI TECNICI

La funzione ispettiva tecnica è esplicitata unitariamente, seppur operi e sia ripartita in ambito centrale e periferico, in coerenza con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione e con le priorità definite dalle Amministrazioni scolastiche territoriali.

Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, il Corpo Ispettivo, composto dai Dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici che svolgono la funzione ispettiva, a livello di Amministrazione centrale è costituita, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, la Segreteria Tecnica cui è preposto un Coordinatore nazionale, con il compito di coadiuvare l'azione del Dipartimento stesso nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione ispettiva tecnica, nonché predisporre il Piano Ispettivo Nazionale triennale relativo alla programmazione delle attività dei Dirigenti Tecnici, da proporre al Capo Dipartimento per la sua adozione, e coordinare la sua attuazione. La Segreteria Tecnica, inoltre, coordina i lavori finalizzati alla predisposizione delle tracce degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Coordinatore nazionale, nominato per un triennio dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, è scelto tra i Dirigenti Tecnici di ruolo con adeguata esperienza.

Alla Segreteria Tecnica possono essere assegnati dal Capo Dipartimento Dirigenti Tecnici, anche temporaneamente e senza oneri aggiuntivi, per specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Il Coordinatore nazionale predispone una Relazione triennale sulle tematiche e problematiche emergenti. Detta relazione è trasmessa per esame al Ministro per il tramite del Capo Dipartimento.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici che svolgono la funzione ispettiva, a livello di ciascuna Amministrazione periferica è istituita una Segreteria Tecnica territoriale, cui è preposto un Coordinatore regionale nominato per un triennio dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il compito di predisporre il Piano di Lavoro triennale a livello regionale e il Piano di valutazione dei dirigenti scolastici, adottati con provvedimento dello stesso Direttore Generale, in coerenza con il Piano Ispettivo Nazionale.

La Segreteria tecnica centrale si raccorda con i Coordinatori regionali e convoca periodiche riunioni degli stessi per armonizzare lo svolgimento della funzione tecnica sul territorio nazionale e per proporre e realizzare il piano di formazione dedicato ai Dirigenti tecnici.

La Segreteria tecnica centrale ed i Coordinatori regionali indicano riunioni collegiali dei dirigenti tecnici in servizio, rispettivamente presso la sede centrale e presso le sedi regionali, per l'esame di problemi generali connessi allo svolgimento della funzione.

Il funzionamento di tali organismi di coordinamento, volto alla razionalizzazione degli interventi, viene assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente. La partecipazione ai lavori della segreteria tecnica centrale e regionale non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il presente Atto di indirizzo sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

